I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/86 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 1986

relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 263, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985 prevede in particolare l'applicazione in Portogallo, a decorrere dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria relativa al campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori ;

considerando che, per realizzare gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato, è necessario adottare a livello comunitario disposizioni particolari, adeguate alla situazione delle zone agricole più svantaggiate ;

considerando che è necessario migliorare le strutture vitivinicole in Portogallo, tenuto conto dei gravi squilibri di ordine strutturale esistenti, soprattutto per quanto riguarda lo stato generale dei vigneti, l'ubicazione e la dispersione delle superfici, nonché la qualità dei prodotti vitivinicoli ;

considerando che gli squilibri del mercato vitivinicolo portoghese possono essere eliminati progressivamente soltanto grazie ad un complesso coerente di misure ; che è pertanto opportuno prevedere che il Portogallo possa beneficiare sia delle misure relative alla ristrutturazione, sia delle misure di incoraggiamento all'abbandono di talune superfici vitate ;

considerando che le misure di ristrutturazione dei vigneti non debbono comportare un aumento delle superfici vitate in Portogallo ; che occorre riservare le misure di ristrutturazione dei vigneti alle zone viticole che presentano una vocazione naturale consolidata ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (4), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3827/85 (5), non può essere applicato in Portogallo a causa dell'assenza di una classificazione delle superfici viticole in questo Stato membro ; che, inoltre, tale regolamento non è appropriato alle strutture della viticoltura portoghese soprattutto a causa delle dimensioni ridotte e della dispersione delle superfici viticole ;

considerando che è pertanto necessario prevedere una misura specifica per il Portogallo e che è opportuno estendere le misure di ristrutturazione alle azioni integrative necessarie, quali il miglioramento e la ricomposizione fondiarie, nonché ai vigneti destinati alla produzione di uve da tavola ;

considerando che le operazioni di ristrutturazione possono essere realizzate soltanto tramite la concessione di aiuti destinati a compensare il costo dei lavori di ristrutturazione (aiuto alla ristrutturazione), nonché le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione (premio complementare) ;

considerando che, affinché le operazioni di ristrutturazione dei vigneti abbiano la massima efficacia, occorre dare la precedenza a quelle riguardanti superfici più rilevanti e realizzate nell'ambito di operazioni collettive ; che, a questo scopo, è necessario concedere aiuti supplementari quando le operazioni di ristrutturazione sono realizzate in gruppo o in un quadro collettivo ;

considerando che, affinché le misure di ristrutturazione possano produrre i risultati sperati sul piano economico e qualitativo, è opportuno offrire ai viticoltori impegnati nelle operazioni di ristrutturazione l'assistenza tecnica necessaria, ivi compresa l'assistenza in materia di elaborazione dei progetti di ristrutturazione ;

considerando che occorre incoraggiare l'abbandono di talune superfici viticole a causa del crescente squilibrio del mercato vitivinicolo e della necessità di diminuire il potenziale viticolo comunitario ; che, è pertanto neces-

(1) GU n. C 153 del 19. 6. 1986, pag. 5.
(2) Parere reso l'11 luglio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 3 luglio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.
(5) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.

sario concedere premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate, il cui importo deve essere fissato in funzione della produttività di tali superfici ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 — 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3775/85 [2], prevede importi dei premi di abbandono definitivo non adeguati alla realtà dei prezzi in Portogallo ;

considerando che le disponibilità finanziarie del Portogallo sono abbastanza limitate ; che occorre prevedere un tasso di cofinanziamento da parte della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di ristrutturazione e portare questo tasso al 70 % per quanto riguarda le spese necessarie per le misure di abbandono definitivo della viticoltura, misure che comporteranno una diminuzione delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia ;

considerando che è opportuno promuovere la realizzazione di tali obiettivi mediante un'azione che inglobi tutte le misure indispensabili e sia effettuata nel quadro di un programma pluriennale ;

considerando che spetta alla Commissione decidere l'approvazione di un programma presentato dalla Repubblica portoghese, previa consultazione del comitato permanente delle strutture agricole ;

considerando che da quanto precede risulta che le misure in questione costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3769/85 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Allo scopo di contribuire al miglioramento della situazione vitivinicola in Portogallo promuovendo, da un lato, il miglioramento delle strutture vitivinicole di base e, dall'altro, l'abbandono definitivo di talune superfici vitate, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

TITOLO I

Ristrutturazione dei vigneti

Articolo 2

1. In conformità degli articoli 3 e 5, la Comunità concede un contributo all'azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », una serie di misure connesse :

— con la ristrutturazione dei vigneti destinati alla produzione di vini o di uve da tavola ;

— con varie azioni integrative della ristrutturazione.

2. Ai sensi del presente regolamento, le operazioni di ristrutturazione comprendono :

— l'estirpazione di vigneti su terreni aventi una superficie minima equivalente a quella di cui al secondo trattino ;

— il reimpianto di vigneti destinati alla produzione di vini assimilati ai vini di qualità prodotti in regioni determinate o di vini da tavola e di uve da tavola di qualità migliorata mediante un'adeguata selezione dei vitigni raccomandati su terreni situati o meno nella stessa azienda e aventi una superficie minima di 0,25 ettari in caso di ristrutturazione individuale, di 1 ettaro in caso di ristrutturazione effettuata in gruppo da almeno tre viticoltori e di 10 ettari in caso di ristrutturazione collettiva cui partecipino almeno quindici viticoltori, con o senza ricomposizione fondiaria ;

— il sovrinnesto dei vigneti alle condizioni di cui al secondo trattino e con le varietà di vitigni ivi menzionati.

Tuttavia, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, autorizzare una diminuzione di tali superfici minime secondo la procedura prevista all'articolo 12.

3. Ai sensi del presente regolamento, le azioni integrative consistono :

— nella produzione di materiale di reimpianto in funzione delle esigenze della realizzazione dell'azione comune ;

— nei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le misure di drenaggio e di protezione del suolo contro l'erosione e nei lavori connessi con la ricomposizione fondiaria quali il livellamento, la sistemazione di scarpate e fossi, le vie di accesso ed altri lavori divenuti necessari in seguito alla ricomposizione fondiaria ;

— nel miglioramento delle strade di accesso ai vigneti ;

— nella ricomposizione fondiaria ;

— nell'assistenza tecnica indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'azione comune.

4. Non possono beneficiare di alcun aiuto alla ristrutturazione i vigneti situati su :

— terre profonde, caratterizzate da scarsa presenza di elementi grossolani, o

— terre evidentemente inadatte alla viticoltura, principalmente a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, di pendii inadeguati, di eccessiva umidità e di esposizione sfavorevole, o

[1] GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[4] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

— o terre che, adibite ad altre coltivazioni per le quali esistano sbocchi normali sui mercati, potrebbero fornire redditi sufficienti.

5. Durante il periodo di validità dell'azione comune, le misure di ristrutturazione dei vigneti portoghesi non sono cumulabili con gli aiuti comunitari previsti dal regolamento (CEE) n. 458/80.

Gli imprenditori agricoli che hanno beneficiato del premio di abbandono definitivo di cui al titolo II possono essere ammessi, in seguito, a beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione previsti dal presente titolo soltanto a condizione che le superfici per le quali è stato concesso il premio di abbandono di cui sopra non siano contigue alle altre superfici dell'azienda.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è concesso unicamente nel quadro della realizzazione di un programma che comprenda tutte le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Repubblica portoghese presenta questo programma alla Commissione.

2. Ai fini della valutazione del programma, la Repubblica portoghese, su richiesta della Commissione, fornisce le informazioni supplementari relative ai dati di cui all'articolo 4.

3. Il programma e le sue eventuali modifiche sono esaminati e approvati, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12. In sede di approvazione del programma, la Commissione stabilisce, di concerto con lo Stato membro, gli elementi che devono figurare nella relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento, relazione che deve essere presentata ogni anno alla Commissione.

4. La realizzazione del programma ha una durata almeno pari a quella dell'azione comune.

Articolo 4

Il programma di cui all'articolo 3 contiene, in particolare, i seguenti dati :

a) ristrutturazione :
 — definizione della qualità del suolo atto alla ristrutturazione ;
 — stima della superficie, in ettari, dei vigneti che dovranno essere ristrutturati al termine del programma, con il calendario dei lavori ;
 — ubicazione delle zone principali in cui dovrà avvenire la ristrutturazione ;
 — idoneità di tali zone a fornire prodotti di buona qualità ;
 — indicazione del tipo dei vitigni, con relativa origine e ripartizione regionale ;
 — in caso di ristrutturazione collettiva, tipo di normativa intesa a garantire l'efficacia delle operazioni ;
 — disposizioni previste per il miglioramento delle particelle, cioè ricomposizione fondiaria o altre disposizioni. In quest'ultimo caso, si devono adottare disposizioni che consentano di ridurre almeno del 50 %, il numero delle particelle ;
 — disposizioni che garantiscano che l'importo di nuovi vigneti avverrà soltanto tramite reimpianti, cioè impianti successivi ad un'estirpazione effettuata ai fini della ristrutturazione ;

b) azioni integrative :
 — disposizioni previste per la produzione di materiale selezionato per il reimpianto e l'innesto ;
 — per quanto riguarda il miglioramento fondiario, descrizione dei lavori previsti per grandi zone da ristrutturare ;
 — preventivo delle spese totali, ripartite in spese pubbliche, private e comunitarie previste, con relativo calendario ;
 — disposizioni atte a garantire che l'operazione di ristrutturazione sia sottoposta, sul piano tecnico, al controllo necessario per il successo dell'azione e che il personale sia assunto soltanto per l'esecuzione dell'azione comune.

Articolo 5

Qualora beneficino di un contributo finanziario della Comunità a titolo del regolamento (CEE) n. 797/85 (1) o di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli investimenti effettuati per la presente azione non possono beneficiare di un contributo finanziario del Fondo ai sensi del presente titolo.

TITOLO II

Abbandono definitivo del vigneto

Articolo 6

1. Conformemente agli articoli 7 e 8, i conduttori di superfici viticole di cui all'articolo 2, paragrafo 4 beneficiano, a loro richiesta, di un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura.

2. La concessione del premio di abbandono definitivo comporta, per il conduttore :

a) la perdita del diritto di reimpianto per la superficie che ha formato oggetto del premio ;

b) una limitazione, pari al 20 %, dei diritti di reimpianto originati da estirpazioni effettuate nelle restanti superfici viticole dell'azienda dopo la concessione del premio ed esercitati prima della scadenza del periodo di validità del presente regolamento ;

c) una compensazione, per la limitazione di cui alla lettera b), pari a 500 ECU per ettaro di vigneto estirpato. Questa compensazione è versata, a richiesta del detentore del diritto di reimpianto, dalla Repubblica portoghese all'atto dell'esercizio del diritto in questione.

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

3. Il paragrafo 2, lettere b) e c) può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. Il premio di abbandono definitivo è limitato ad una superficie globale di 15 000 ettari ed è concesso a partire da una superficie minima di 0,10 ettari.

5. Il premio di abbandono definitivo non può essere concesso per :

a) le superfici vitate per le quali sono state constatate infrazioni alle disposizioni comunitarie o nazionali ;

b) le superfici vitate che non sono più coltivate ;

c) le superfici vitate piantate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Durante il periodo di validità dell'azione comune prevista dal presente regolamento, i viticoltori non possono beneficiare del premio di abbandono definitivo di cui al regolamento (CEE) n. 777/85.

Articolo 7

1. Le domande per concessione del premio di abbandono definitivo devono essere presentate ai servizi designati dalla Repubblica portoghese al più tardi il 31 dicembre per la campagna viticola in corso.

Se riguardano superfici adibite alla produzione di uve da vino le domande devono essere accompagnate da una dichiarazione ufficiale che certifichi la resa per ettaro, calcolata in base alla resa media dichiarata per l'azienda del beneficiario e in base alla constatazione della capacità produttiva del vigneto da estirpare, effettuata in loco, prima dell'estirpazione, dall'organismo competente del Portogallo.

2. La concessione del premio è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente si impegna :

— a procedere o a far procedere, al più tardi il 31 maggio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, all'estirpazione delle viti sulle superfici per le quali è stato richiesto il premio,

— a non realizzare, all'interno dell'azienda cui appartiene la superficie per la quale è stato concesso il premio, nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e), del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], per le sedici campagne viticole successive a quella dell'estirpazione delle viti,

— a dichiarare ogni anno durante tale periodo, se del caso contemporaneamente al raccolto, la superficie vitata in produzione o non ancora in produzione.

3. Inoltre, il premio viene concesso solo se il richiedente :

— ha il diritto, alla data della presentazione della domanda, di continuare la coltivazione del terreno in causa durante il periodo di cui al paragrafo 2, secondo trattino ;

— presenta, qualora non soddisfi alla condizione di cui al primo trattino, un impegno scritto del proprietario del terreno con il quale quest'ultimo garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 2 oppure si impegna a rispettarli personalmente.

Qualora, dopo la concessione del premio e nel corso del periodo di cui al paragrafo 2, secondo trattino, l'azienda venga rilevata in tutto o in parte da altra persona, il beneficiario del premio o gli aventi diritto restano responsabili dell'esecuzione, da parte del successore, degli obblighi assunti dal beneficiario, salvo :

— se il successore assume per proprio conto tale impegno fino alla scadenza di tale periodo, o

— se il proprietario ha assunto l'impegno di cui al primo comma, secondo trattino del presente paragrafo.

4. La Repubblica portoghese può anticipare le date di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 2, primo trattino.

Articolo 8

1. Per la concessione del premio di abbandono definitivo, le superfici a coltura mista sono espresse in superfici a coltura specializzata applicando il coefficiente di conversione abituale per l'area di produzione in causa.

2. L'importo del premio di abbandono definitivo è pagato al più tardi alla fine dell'anno civile successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di premio, a condizione che il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha avuto effettivamente luogo.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 9

1. Sono imputabili al Fondo, sezione orientamento, le spese seguenti effettuate dalla Repubblica portoghese :

a) per quanto riguarda le operazioni di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, limitatamente ad una superficie globale di 30 000 ettari, gli aiuti concessi sotto forma di :

— un aiuto di ristrutturazione per ettaro destinato a contribuire alla copertura dei costi effettivi dei lavori di ristrutturazione ;

l'importo di quest'aiuto non può superare :

— 2 500 ECU per ettaro se la ristrutturazione si attua con estirpazione dei vigneti, preparazione del terreno e reimpianto ;

— 500 ECU per ettaro se la ristrutturazione si attua con sovrinnesto.

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

Tale importo può essere aumentato, al massimo, di :

— 200 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione in gruppo,

— 400 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione collettiva,

— 600 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione collettiva realizzata nel quadro di una ricomposizione fondiaria a livello comunale ;

— un premio complementare pluriennale e decrescente, versato agli imprenditori agricoli a titolo principale per compensare le perdite di reddito derivanti dalla ristrutturazione.

Questo premio è concesso per quattro anni al massimo e il suo importo complessivo è compreso fra 800 e 1 500 ECU per ettaro di vigneto reimpiantato o fra 200 e 500 ECU per ettaro di vigneto sovrinnestato, in base all'età e alla resa del vigneto estirpato o sovrinnestato.

Le rese articolate di cui si deve tener conto per la concessione dell'importo minimo e massimo del premio complementare sono comprese fra 15 e 80 ettolitri di vino per ettaro ; queste rese articolate devono essere definite nel quadro del programma di cui all'articolo 3 ;

b) per quanto riguarda le azioni integrative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, gli aiuti all'investimento concessi fino ad un importo di 1 500 ECU per ettaro di vigneto ristrutturato, quando i lavori di miglioramento fondiario comprendono misure di drenaggio e di protezione del suolo contro l'erosione o quando tali operazioni riguardano lavori inerenti alla ricomposizione, quali il livellamento, la sistemazione di scarpate e fossi, le strade di accesso ed altri lavori resi necessari dalla ricomposizione.

Gli aiuti concernenti l'assistenza tecnica necessaria per effettuare la ristrutturazione del vigneto oggetto dell'azione comune, ivi compresi gli aiuti per l'elaborazione dei progetti sono limitati al 5 % dei costi totali di ristrutturazione previsti nel programma approvato secondo la procedura prevista all'articolo 12 ;

c) il premio di abbandono definitivo per ettaro, di cui all'articolo 6, il cui importo è fissato ai livelli seguenti :

— per le superfici non inferiori a 10 are, ma non superiori a 25 are che sono piantate con varietà di uve da vino e costituiscono la totalità dei vigneti dell'azienda interessata : 2 500 ECU ;

— per le superfici superiori a 25 are piantate con varietà di uve da vino :

— 1 000 ECU, se la resa media per ha di dette superfici non è superiore a 20 hl,

— 1 600 ECU se la resa media per ha di dette superfici è superiore a 20 hl, ma non a 25 hl,

— 2 200 ECU se la resa media per ha di dette superfici è superiore a 25 hl ma non a 30 hl,

— 2 800 ECU se la resa media per ha di dette superfici è superiore a 30 hl, ma non a 50 hl,

— 3 500 ECU se la resa media per ha di dette superfici è superiore a 50 hl, ma non a 90 hl,

— 5 000 ECU se la resa media per ha di dette superfici è superiore a 90 hl, ma non a 130 hl,

— 6 200 ECU se la resa media per ha di dette superfici è superiore a 130 hl, ma non a 160 hl,

— 6 500 ECU se la resa media per ha di dette superfici è superiore a 160 hl ;

— per le superfici piantate con varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà di uve da tavola o, contemporaneamente, fra queste varietà e le varietà di vino :

— 5 500 ECU quando si tratta di una coltura a pergola,

— 3 500 ECU quando si tratta di una coltura diversa da quella a pergola.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo e terzo trattino sono maggiorati di 300 ECU per ha se le superfici interessate costituiscono la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente.

3. La Repubblica portoghese è autorizzata a ridurre gli importi previsti al paragrafo 1, lettera c) se il richiedente del premio di abbandono definitivo è membro di una cantina sociale o di un'altra associazione di viticoltori. In tal caso i premi in questione sono ridotti di un importo pari, al massimo, al 7 % e le somme corrispondenti a questa riduzione sono versate alle cantine o alle associazioni in questione.

4. La compensazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) costituisce un intervento volto a regolare il mercato agricolo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa alla Repubblica portoghese il 50 % delle spese imputabili, entro i limiti fissati al paragrafo 1, per quanto riguarda la ristrutturazione.

Per quanto riguarda il premio di abbandono definitivo, il Fondo, sezione orientamento, rimborsa il 70 % delle spese, entro i limiti fissati all'articolo 6, paragrafo 4.

Per quanto riguarda la compensazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), il Fondo, sezione garanzia, finanzia il 90 % delle spese, entro i limiti fissati all'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 10

1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di dieci anni.

2. La Repubblica portoghese presenta ogni anno una relazione sullo svolgimento dell'azione comune, conformemente alle modalità fissate dalla Commissione in sede di approvazione del programma.

3. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia necessario prolungare la durata dell'azione comune.

4. Il costo previsto dall'azione comune, a carico del Fondo, ammonta a 73 milioni di ECU ; tale importo ha soltanto valore indicativo.

5. Si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 11

1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica portoghese nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi secondo le modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica portoghese e lo stato di avanzamento delle misure di cui ai titoli I e II.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 12

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita dal presente articolo, il comitato permanente delle strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente delle strutture agricole formula un parere in merito a tale progetto entro il termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se dette misure non sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING